

COMUNE DI CASOLE D'ELSA

PROVINCIA DI SIENA

Verbale di Deliberazione di Giunta Comunale

Oggetto: Esame di approvazione Piano Esecutivo di Gestione (PEG) e contestuale Piano delle Performance 2018/2020

L'anno duemiladiciotto, addì diciotto del mese di aprile alle ore 20.00 nella Residenza Municipale, per riunione di Giunta Comunale.

Eseguito l'appello, risultano:

			Presenti	Assenti
1	Pii Piero	Sindaco	Х	
2	Grassini Stefano	Assessore	X	
3	Pieragnoli Andrea	Assessore	Х	
4	Mariani Daniela	Assessore	Х	
5	Frati Patrizia	Assessore	Х	
			5	0

Assiste alla seduta il Segretario del Comune Dr. Capalbo Angelo

Il Sig. Pii Piero nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza dichiara aperta la seduta.

Il sottoscritto Segretario, visti gli atti d'ufficio ATTESTA

-	CHE la presente deliberazione è divenuta ESECUTIVA il:
	 ☐ decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione (art. 134 D.Lgs 18.08.2000, n.267/00); ☐ avendo il Difensore Civico comunicato di non aver riscontrato vizi di legittimità (art. 127 D.Lgs 18.08.2000, n.267/00);
	□ dopo l'approvazione a maggioranza assoluta dell'atto reiterato dal Consiglio Comunale con delibera N del del divenuta esecutiva il (art. 127 D.Lgs 18.08.2000, n.267/00);
	CHE la presente deliberazione è stata ANNULLATA il

IL SEGRETARIO COMUNALE F.to Dr. Capalbo Angelo

LA GIUNTA COMUNALE

VISTO l'art. 151, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno successivo da parte degli enti locali e dispone che il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;

PRESO ATTO che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione da parte degli Enti Locali per l'anno 2018 è stato differito in un primo tempo al 28 febbraio con Decreto del Ministero dell'Interno del 29/11/2017, pubblicato nella G.U. Serie Generale n. 285 del 06/12/2017, poi al 31 marzo 2018 dal Decreto del Ministero dell'Interno del 9 febbraio 2018, pubblicato nella G.U. Serie Generale n. 38 del 15/02/2018;

RICHIAMATO il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 - come modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 - concernente "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42";

CONSTATATO che le amministrazioni pubbliche conformano la propria gestione ai principi contabili generali contenuti nell'allegato 1 al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 ed ai principi contabili applicati:

- ✓ della programmazione (allegato n. 4/1);
- ✓ della contabilità finanziaria (allegato n. 4/2);
- ✓ della contabilità economico-patrimoniale (allegato n. 4/3);
- ✓ del bilancio consolidato (allegato n. 4/4);

EVIDENZIATO che l'art. 80, comma 1, del D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, stabilisce che la modifica al predetto decreto, si applica, ove non diversamente previsto a decorrere dall'esercizio finanziario 2015, con la predisposizione dei bilanci relativi all'esercizio 2015 e successivi;

RICHIAMATO, in particolare, l'art. 170 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, secondo cui, entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta presenta al Consiglio il Documento unico di programmazione per le conseguenti deliberazioni. Entro il 15 novembre di ciascun anno, con lo schema di delibera del bilancio di previsione finanziario, la Giunta presenta al Consiglio la nota di aggiornamento del Documento unico di programmazione. Tale ultimo termine, con il comma 455, art. 1 della legge 11/12/2016, n. 232 (Legge di bilancio 2017), è stato differito al 31 dicembre 2016;

ATTESO che:

- ✓ il Documento unico di programmazione si compone di due sezioni: la Sezione strategica e la Sezione operativa. La prima ha un orizzonte temporale di riferimento pari a quello del mandato amministrativo, la seconda pari a quello del bilancio di previsione;
- ✓ il documento unico di programmazione è predisposto nel rispetto di quanto previsto dal principio applicato della programmazione di cui all'allegato n. 4/1 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni;
- ✓ il Documento unico di programmazione costituisce atto presupposto indispensabile per l'approvazione del bilancio di previsione;

CONSTATATO come prima voce dell'entrata degli schemi di bilancio autorizzatori annuali e pluriennali è inserito il fondo pluriennale vincolato, in entrata determinato, da due voci riguardanti la parte corrente e il conto capitale del fondo, per un importo corrispondente alla sommatoria degli impegni assunti negli esercizi precedenti ed imputati sia all'esercizio considerato sia agli esercizi successivi, finanziati da risorse accertate negli esercizi precedenti, mentre in spesa per ciascuna unità di voto riguardante spese a carattere pluriennale e distintamente per ciascun titolo di spesa, determinato per un importo pari alle spese che si prevede di impegnare nel corso del primo anno considerato nel bilancio, con imputazione agli esercizi successivi e alle spese già impegnate negli esercizi precedenti con imputazione agli esercizi successivi a quello considerato;

PRECISATO quanto segue:

- ✓ che il Consiglio comunale con deliberazione n. 29 dell'11/04/2018, dichiarata immediatamente eseguibile, ha approvato il bilancio di previsione finanziario per il triennio 2018-2020 ai sensi dell'art. 162, 1° comma, del T.U.L.O.E.L., di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,
- ✓ che il bilancio approvato dal Consiglio Comunale nella struttura di cui all'art. 165 dell'ordinamento contabile rappresenta atto fondamentale di indirizzo strategico contenente i programmi pluriennali da realizzare nel triennio 2018/2020;

RILEVATO tra i principi contenuti nell'allegato 1 al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, è contenuto il principio n. 16 ed ovvero quello della competenza finanziaria **cd. potenziata**, secondo il quale le obbligazioni siano registrate quando l'obbligazione sorge, con imputazione alle scritture contabili degli esercizi in cui l'obbligazione è esigibile;

CONSTATATO CHE:

- ✓ le previsioni del bilancio di previsione finanziario hanno carattere autorizzatorio per ciascuno degli esercizi cui il bilancio si riferisce, costituendo limite agli impegni e ai pagamenti, fatta eccezione per le partite di giro/servizi per conto di terzi e per i rimborsi delle anticipazioni di cassa e che tutte le obbligazioni giuridicamente perfezionate attive e passive, che danno luogo a entrate e spese per l'ente, devono essere registrate nelle scritture contabili quando l'obbligazione è perfezionata, con imputazione all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza;
- ✓ non possono essere riferite ad un determinato esercizio finanziario le entrate per le quali non sia venuto a scadere nello stesso esercizio finanziario il diritto di credito e non possono essere riferite ad un determinato esercizio finanziario le spese per le quali non sia venuta a scadere nello stesso esercizio finanziario la relativa obbligazione giuridica;

ATTESO che dopo l'approvazione del bilancio, necessita, approvare il piano esecutivo di gestione (PEG), documento che permette di declinare in maggior dettaglio la programmazione e che secondo i principi contabili applicati il PEG deve essere approvato dalla Giunta contestualmente all'approvazione del bilancio di previsione. Per contestualmente si intende la prima seduta di giunta successiva all'approvazione del bilancio da parte del Consiglio;

RILEVATO tuttavia che l'art. 169 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, così come sostituito dall'art. 74, comma 1, n. 18), D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, aggiunto dall'art. 1, comma 1, lett. aa), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126, secondo cui la giunta delibera il piano esecutivo di gestione (PEG) entro venti giorni dall'approvazione del bilancio di previsione, in termini di competenza;

RITENUTO che la data di scadenza per l'approvazione del PEG sia quella stabilità dall'art. 169 del d.lgs. n. 267/2000, secondo il quale, essendo il comune Ente autonomo riconosciuto dalla Costituzione (art. 128), le leggi della Repubblica non possono introdurre deroghe allo stesso testo unico se non mediante espressa modificazione delle sue disposizioni (art. 1, comma 4, d.lg.s n. 267/2000);

ATTESO che il PEG:

- ✓ è uno strumento obbligatorio per i Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti. Per i restanti Comuni è facoltativo ma se ne auspica l'adozione anche in forma semplificata;
- √ è riferito ai medesimi esercizi considerati nel bilancio, individua gli obiettivi della gestione ed affida gli stessi, unitamente alle dotazioni necessarie, ai responsabili dei servizi;
- ✓ facilita la valutazione della fattibilità tecnica degli obiettivi definiti a livello politico orientando e guidando la gestione, grazie alla definizione degli indirizzi da parte dell'organo esecutivo, e responsabilizza sull'utilizzo delle risorse e sul raggiungimento dei risultati;
- ✓ costituisce un presupposto del controllo di gestione e un elemento portante dei sistemi di valutazione;
- ✓ chiarisce e integra le responsabilità tra servizi di supporto (personale, servizi finanziari, manutenzioni ordinarie e straordinarie, provveditorato-economato, sistemi informativi, ecc.) e servizi la cui azione è rivolta agli utenti finali;

RICHIAMATO, altresì l'art. 4 del d.lgs. n. 118/2011 "Piano dei conti integrato", in base al quale, "... al fine di consentire il consolidamento ed il monitoraggio dei conti pubblici, nonché il miglioramento della raccordabilità dei conti delle amministrazioni pubbliche con il Sistema europeo dei conti nazionali nell'ambito delle rappresentazioni contabili, le amministrazioni di cui all'articolo 2, adottano il piano dei conti integrato di cui all'allegato n. 6, raccordato al piano dei conti di cui all'art. 4, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91...";

ATTESO:

- ✓ che il piano dei conti integrato, ispirato a comuni criteri di contabilizzazione, è costituito dall'elenco delle articolazioni delle unità elementari del bilancio finanziario gestionale e dei conti economico-patrimoniali, definito in modo da evidenziare, attraverso i principi contabili applicati, le modalità di raccordo, anche in una sequenza temporale, dei dati finanziari ed economico-patrimoniali, nonché consentire la rilevazione unitaria dei fatti gestionali;
- ✓ che ai fini del raccordo con i capitoli e gli articoli, ove previsti, il livello minimo di articolazione del piano dei conti è costituito almeno dal quarto livello;
- ✓ ai fini della gestione, il livello minimo di articolazione del piano dei conti è costituito dal quinto livello; CONSIDERATO che, ai fini conoscitivi, è pubblicato nel sito internet www.arconet.rgs.tesoro.it, il piano dei conti dedicato alle province, ai comuni e agli enti locali, derivato dal piano dei conti degli enti territoriali (Prima articolazione delle entrate: Liv. I − Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa; Liv. II − Tributi; Liv. III − Imposte, tasse e proventi assimilati; Lv. IV − Imposta sostitutiva dell'IRPEF e dell'imposta di registro e di bollo sulle locazioni di immobili per finalità abitative (cedolare secca); Liv. V − Imposta sostitutiva dell'IRPEF e dell'imposta di registro e di bollo sulle locazioni di immobili per finalità abitative (cedolare secca) riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione. Prima articolazione delle uscite: Liv. I − Spese correnti;

Liv. II Redditi da lavoro dipendente – **Liv. III** – Retribuzione lorde; **Liv. IV** – Retribuzioni in denaro; **Liv. V** – Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato);

RILEVATO che il PEG favorendo l'assegnazione degli obiettivi e delle relative dotazioni all'interno di un dato centro di responsabilità favorisce, di conseguenza, il controllo e la valutazione dei risultati del personale dipendente;

CONSTATATO inoltre che PEG assicura un collegamento con:

- ✓ la struttura organizzativa dell'ente, tramite l'individuazione dei responsabili della realizzazione degli obiettivi di gestione;
- ✓ gli obiettivi di gestione, attraverso la definizione degli stessi e degli indicatori per il monitoraggio del loro raggiungimento;
- ✓ le entrate e le uscite del bilancio attraverso l'articolazione delle stesse al quarto livello del piano finanziario:
- ✓ le dotazioni di risorse umane e strumentali, mediante l'assegnazione del personale e delle risorse strumentali:

CONSTATATO infine che nel PEG devono essere specificatamente individuati gli obiettivi esecutivi dei quali occorre dare rappresentazione in termini di processo e in termini di risultati attesi al fine di permettere:

- a) la puntuale programmazione operativa;
- b) l'efficace governo delle attività gestionali e dei relativi tempi di esecuzione;
- c) la chiara responsabilizzazione per i risultati effettivamente conseguiti;

EVIDENZIATO che gli "obiettivi di gestione" costituiscono il risultato atteso verso il quale indirizzare le attività e coordinare le risorse nella gestione dei processi di erogazione di un determinato servizio e che le attività devono necessariamente essere poste in termini di obiettivo e contenere una precisa ed esplicita indicazione circa il risultato da raggiungere;

CONSTATATO:

- ✓ che la struttura del PEG deve essere predisposta in modo tale da rappresentare la struttura organizzativa dell'ente per centri di responsabilità individuando per ogni obiettivo o insieme di obiettivi appartenenti allo stesso programma un unico dirigente responsabile;
- ✓ che in ogni caso la definizione degli obiettivi comporta un collegamento con il periodo triennale considerato dal bilancio finanziario ed in tale ambito, il PEG riflette anche la gestione dei residui attivi e passivi;

ATTESO che la predisposizione del piano delle performance, secondo le linee guida dell'Anci, in attuazione del *decreto legislativo 27 ottobre 2009 n. 150 - meglio nota come "Riforma Brunetta" -*, e le indicazioni dell'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN), è allegato al piano esecutivo di gestione;

VISTO in particolare l'art. 10, comma 1, lett. a) del decreto legislativo 27 ottobre 2009, come modificato dall'art. 8, comma 1, lett. b) del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 74;

RICORDATO che con il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, si riafferma la necessità per gli organi di indirizzo politico-amministrativo di promuovere la cultura della responsabilità per il miglioramento della performance, del merito, della trasparenza e dell'integrità;

RICHIAMATA la propria deliberazione n. **123** del **18.11.2015**, esecutiva, di approvazione del "Sistema di determinazione delle posizioni e di misurazione e valutazione della performance organizzativa e individuale";

ATTESO che con decreto legislativo 25.05.2017, n. 74, sono state apportate modifiche al decreto legislativo 27.10.2009, n. 150, in attuazione dell'articolo 17, comma 1, lettera r), della legge 7.8.2015, n. 124;

VISTA la propria deliberazione n. 154 del 18.12.2017, esecutiva, con la quale sono state apportate modifiche ed integrazioni al vigente "Sistema di misurazione e valutazione della performance organizzativa e individuale" per adeguarlo alla intervenute disposizioni normative;

VISTO l'art. 10 del Sistema di misurazione e valutazione della performance organizzativa e individuale, che descrive l'iter di formazione ed approvazione del Piano delle performance;

EVIDENZIATO che nella prospettiva delineata con il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, il piano esecutivo di gestione, diventa lo strumento che dà avvio al ciclo di gestione della performance;

CONSIDERATO che in attuazione dell'istituto della premialità, ai sensi delle norme recate dal decreto legislativo 27.10.2009, n. 150, il vigente sistema di misurazione delle posizioni organizzative e di misurazione e valutazione delle performance prevede all'art. 8 dispone che:

- 1. Il piano delle performance, nel quale, in coerenza con le risorse assegnate, sono esplicitati obiettivi, indicatori e relativi target, è adottato dalla Giunta di ogni comune, in collaborazione con il segretario, sentiti i responsabili delle posizioni organizzative e con il parere del Nucleo.
- 2. Il piano attiene alla performance organizzativa ed individuale ed è triennale per la parte riguardante gli obiettivi strategici, mentre potrà essere annuale per gli obiettivi operativi e di

mantenimento. Il piano annuale contiene gli indicatori ed i target, intermedi e finali, che devono essere raggiunti mediante gli obiettivi operativi di breve periodo, coerenti con quelli strategici (piano triennale).

3. Il piano della performance è adottato ed aggiornato nei termini previsti dalla legislazione vigente ed è pubblicato sul sito web istituzionale dell'Amministrazione comunale.

DATO ATTO che i suddetti documenti contengono i risultati che l'amministrazione intende raggiungere mediante l'opera di attuazione del Piano esecutivo di gestione, da parte dei responsabili delle aree;

CONSIDERATO che l'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000, assegna al sindaco il compito di scegliere e nominare, con proprio provvedimento motivato i responsabili delle aree, in ordine, tra l'altro, alla responsabilità del procedimento di assunzione della spesa ai sensi dell'art. 183, del medesimo Decreto Lgs n. 267/2000 e in generale alla responsabilità della gestione dei budget di spesa;

VISTO l'articolo 3, comma 1, lett. *d*) del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174 (Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012), convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, il quale ha modificato gli articoli 147 e seguenti del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), riformulando la disciplina dei sistemi di controlli interni;

VISTO l'articolo 147, comma 4, del T.U.E.L., il quale prevede che "nell'ambito della loro autonomia normativa e organizzativa, gli enti locali disciplinano il sistema dei controlli interni secondo il principio della distinzione tra funzioni di indirizzo e compiti di gestione, anche in deroga agli altri principi di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, e successive modificazioni";

VISTO l'articolo 3, comma 2, del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, il quale dispone che "gli strumenti e le modalità di controllo interno di cui al comma 1, lettera d), sono definiti con regolamento adottato dal Consiglio e resi operativi dall'ente locale entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, dandone comunicazione al Prefetto ed alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti";

RICHIAMATO il "Regolamento dei controlli interni" approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 7 del 31 gennaio 2013, esecutiva;

RICHIAMATA, la propria deliberazione n. 97 del 17.07.2018, esecutiva, di approvazione del Documento unico di Programmazione per il triennio della programmazione finanziaria 2018-2020, presupposto fondamentale e imprescindibile per l'approvazione del bilancio di previsione 2018-2020;

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 37 del 16.03.2018, esecutiva ai sensi di legge, di presentazione al Consiglio comunale, a seguito delle modifiche normative intervenute e di nuovi obiettivi da raggiungere, della Nota di aggiornamento del Documento unico di Programmazione (DUP), per il triennio 2018-2020;

VISTA la deliberazione del Consiglio comunale n. 28 dell'11.04.2018, dichiarata immediatamente eseguibile, esecutiva ai sensi di legge, di approvazione della Nota di aggiornamento del Documento unico di Programmazione (DUP), per il triennio 2018-2020;

RICHIAMATE le competenze dei responsabili dei servizi come definite in base agli articoli 107 e 177 del D.Lgs. 267/00 ed al vigente regolamento di organizzazione;

PRECISATO altresì quanto segue in ordine alle fasi attuative del piano esecutivo di gestione:

- ✓ la determinazione delle dotazioni finanziarie affidate ai responsabili di risultato unitamente agli obiettivi tiene conto delle assegnazioni che la Giunta comunale ha già formalizzato dall'inizio del corrente esercizio sino al momento dell'approvazione del piano esecutivo di gestione;
- ✓ il presente provvedimento dà atto del recepimento nel piano esecutivo medesimo di tutte le assegnazioni già formalizzate unitamente agli obiettivi assegnati secondo le rilevazioni ufficiali di contabilità generale realizzate formalmente dal servizio finanziario;
- ✓ il piano esecutivo di gestione rappresenta il momento della "negoziazione" degli obiettivi e delle dotazioni finanziarie perfezionato tra la Giunta e i responsabili dei servizi;
- ✓ lo stesso necessita di una fase operativa di attuazione che è affidata ad ogni responsabile di servizio e si concretizza in eventuali singoli piani operativi interni ai settori di attività ed alle relative unità operative che ogni responsabile di servizio avrà cura di formulare in accordo con il personale rispettivamente assegnati;

DATO ATTO che oltre agli indirizzi indicati per ciascun programma e progetti di cui al Documento unico di programmazione, i responsabili dei servizi dovranno attenersi ai seguenti indirizzi generali relativi alla gestione delle risorse:

✓ per l'affidamento degli appalti di opere pubbliche si dovrà procedere all'individuazione del contraente mediante gare a evidenza pubblica nel rispetto del Codice degli appalti di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, della normativa europea per gli affidamenti di valore sopra la soglia comunitaria e dei regolamenti dell'ente, i relativi contratti avranno la forma dell'atto pubblico amministrativo, avranno per clausole essenziali quelle previste dagli specifici capitolati speciali approvati con i progetti esecutivi;

- ✓ il responsabile del servizio gare associato, nel rispetto delle modalità attuative eventualmente previste per i singoli progetti, indirà con proprie determinazioni le gare, prenotando le relative spese, scegliendo se utilizzare la forma dell'asta pubblica o della licitazione privata e di stipulare i contratti;
- ✓ procedere all'acquisto di beni e servizi necessari a far fronte ai propri bisogni prevalentemente aderendo alle convenzioni Consip, fatta eccezione per quelle tipologie di beni e servizi non coperte dalle suddette convenzioni, oppure in quanto pur sussistendo convenzioni attive per i beni/servizi necessitanti, sulla base delle rilevazioni di prezzo acquisite con analisi di mercato si ritiene di poter effettuare autonoma procedura di acquisto, con individuazione diretta di proprio fornitore proceduta da apposita indagine di mercato;
- ✓ per le spese di funzionamento dovrà essere perseguito un utilizzo ottimale degli strumenti a disposizione di ciascun servizio anche attraverso la collaborazione con i servizi di supporto nell'ottica di un ridimensionamento dei costi sostenuti. Ciò secondo le seguenti modalità:
 - 1) verifica e controllo dei budget assegnati per le spese di pulizia locali;
 - 2) verifica e controllo dei budget assegnati per le spese relativi ai contratti di abbonamenti a giornali, riviste, periodici;
 - 3) individuazione di interventi di razionalizzazione volti ad un ridimensionamento delle spese per le utenze;
 - 4) controllo periodico delle spese telefoniche e ricerca di eventuali piani tariffari che consentano delle economie;
 - 5) verifica costante del budget assegnato per la cancelleria al fine di individuare modalità di gara che assicurino un razionale sistema di fornitura nel rispetto delle esigenze di ogni servizio e contenimento della spesa;
 - 6) verifica delle attuali modalità seguite per l'invio della posta e valutazione di margini di razionalizzazione;
 - 7) attenersi, per quanto di competenza di ciascun settore, agli indirizzi che il servizio finanziario comunicherà relativamente al pareggio di bilancio;

RISCONTRATO CHE:

- ✓ il piano esecutivo di gestione contiene una ulteriore graduazione delle risorse dell'entrata in capitoli e articoli, dei servizi dell'uscita in centri di costo e degli interventi dell'uscita in capitoli e articoli;
- ✓ a ciascun servizio è correlato un reparto organizzativo, semplice e complesso, composto da persone e mezzi, cui è preposto un responsabile;
- ✓ a ciascun servizio è affidato, col bilancio di previsione, un complesso di mezzi finanziari, specificati negli interventi assegnati, dal quale risponde, altresì il responsabile;
- ✓ il responsabile del "Servizio" cui si articola il bilancio di previsione, si identifica con il responsabile dell'Area, nel cui ambito di competenze gestionali sono individuati i "servizi";
- ✓ nel caso in cui all'espletamento di un "Servizio" concorrono più uffici, la responsabilità del servizio stesso è ripartita, secondo le modalità stabilite dal Regolamento di contabilità, tra i responsabili dei medesimi uffici;
- ✓ si qualificano come "Unità di supporto" i responsabili degli uffici dell'unità organizzativa, i quali utilizzano determinate assegnazioni per conto di altri (responsabili del servizio di risultato) e, per questo, assumono la responsabilità nella cura delle procedure di impegno dei mezzi finanziari e degli atti conseguenti a beneficio degli uffici;
- ✓ nei casi prospettati le Unità di supporto si attivano su richiesta degli uffici responsabili di risultato, rimanendo in capo a questi ultimi le responsabilità della spesa conseguente alla richiesta;

RITENUTO precisare che:

- a) nel rispetto di quanto previsto dal 2° comma dell'art. 183 del D.L.gs n. 267/2000, con l'approvazione del bilancio di previsione, senza necessità di ulteriori atti, sono impegnate sui relativi stanziamenti e per gli importi indicati nel P.E.G., le spese dovute per il personale, per le rate di ammortamento dei mutui e quelle dovute in base a contratti e disposizioni di legge;
- b) per quanto riguarda le entrate del cap. 1330 "Fitti reali di fabbricati" l'attribuzione del capitolo è effettuata con il criterio "prevalente", fermo restando la gestione di specifiche entrate, e quindi di singoli accertamenti contabili, è attribuita al responsabile competente dalla Giunta Comunale anche con specifici atti;
- c) per quanto riguarda le entrate del cap. 1760 "Introiti e rimborsi diversi" l'attribuzione del capitolo interessando tutte le aree è effettuata con il criterio "residuale" fermo restando che la gestione delle singole entrate, e quindi degli accertamenti contabili, è attribuita ai singoli responsabili competenti;
- d) per quanto concerne le spese per la formazione del personale dipendente, cap. 390 e cap. 555, trattandosi di spese relative a tutte le aree, sono attribuite al Segretario comunale;
- e) per quanto concerne le spese postali e quelle relative all'energia elettrica, alle spese telefoniche (fisse e mobili) ed al riscaldamento degli uffici e dei servizi la responsabilità dei Servizi finanziari è da intendersi

esclusivamente di tipo contabile e limitata al rispetto dei termini di pagamento, con obbligo di segnalare con cadenza trimestrale ai vari responsabili delle singole Aree ed alla Giunta comunale le variazioni di spesa superiori al 15% rispetto a quelle dell'anno precedente, mentre rimane in capo a ciascun Responsabile la responsabilità di tipo economica, ossia l'utilizzo delle risorse assegnate;

per la gestione delle spese relative alle manutenzioni ordinarie degli immobili comunali, degli impianti e delle attrezzature, la cui esecuzione è affidata al Servizio manutenzioni del patrimonio (cantiere comunale), dovranno essere gestite e programmate nell'ambito delle potenzialità operative della struttura del cantiere comunale, con i responsabili delle Aree a cui detti immobili ed attrezzature sono destinate funzionalmente:

ATTESO che i poteri dirigenziali in ordine agli atti di gestione dell'ente spettano in via esclusiva e possono essere derogati soltanto ad opera di specifiche disposizioni legislative;

RAVVISATO inoltre che è di competenza della Giunta comunale, in quanto organo di indirizzo politico, l'assunzione dei seguenti atti, la cui elencazione peraltro assume un valore a livello esemplificativo, giacché l'adozione di provvedimenti da parte dell'organo collegiale avviene sempre laddove per gli stessi esistono margini di discrezionalità, circa il contenuto dell'atto da assumere e comunque quando gli atti non avendo per fine la gestione dei servizi, non rientrano nelle attribuzioni dei responsabili stessi:

- approvazione di progetti esecutivi e varianti dei medesimi;
- provvedimenti circa l'attuazione dei lasciti e donazioni;
 approvazione delle transazioni;
- ✓ ogni altra funzione attribuita dalla legge;

VISTI il documento unico di programmazione ed il bilancio di previsione, i quali atti rivestono pertanto il valore propedeutico per il successivo piano dettagliato degli obiettivi di cui all'art. 197, comma 2, lettera a), del D.Lgs. n. 267/2000;

RITENUTO che i responsabili dei servizi debbano provvedere all'adozione dei relativi atti di gestione entro i termini ragionevoli, per consentire l'attuazione degli indirizzi ed obiettivi stabiliti nei programmi dell'Ente;

VISTO l'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, comma 9-bis così come integrato dal decreto legge 9.2.2012, n. 5 convertito nella legge 4 aprile 2012, n. 35;

RAVVISATO che ai sensi 97, comma 4, lett. d) del D. Lgs 267/2000, il Segretario generale è stato incaricato, dell'adozione, in via sostitutiva, degli atti necessari ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti, così come lo incaricherà di adottare gli opportuni provvedimenti in caso di contrasto di iniziative tra i responsabili dei servizi; STABILITO pertanto di assegnare ai suddetti responsabili le risorse finanziarie evidenziate per ciascun centro di costo e servizio nello schema di P.E.G., nonché gli obiettivi operativi e strategici, per il triennio 2018-2020, che si danno per allegati al presente provvedimento, per costituirne parte integrante ed essenziale;

RILEVATA l'urgenza del presente argomento, in considerazione della necessità di avviare l'affidamento dei budget e degli obiettivi ai sopraccitati responsabili;

VISTO il vigente regolamento di contabilità;

VISTO il vigente regolamento per la disciplina dei contratti;

VISTO il Regolamento comunale per le spese in economia:

VISTO il vigente regolamento sull'adeguamento della struttura organizzativa;

VISTO il modello organizzativo generale;

VISTO il Regolamento comunale dei controlli interni;

VISTI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'arte. 49 del D. Lgs 267/2000, in ordine alla regolarità tecnica e contabile;

Con voti unanimi, resi ed espressi nei modi e nelle forme di legge, anche successivamente, in ordine all'immediata eseguibilità del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del D. Lgs 267/2000,

DELIBERA

- 1. di richiamare, pertanto, nella presente parte dispositiva, per costituirne elemento integrante ed essenziale, quanto considerato nella precedente parte narrativa, in merito alla competenza di questo organo;
- 2. di approvare, per i motivi citati in premessa e che si intendono quivi integralmente riportati, il piano esecutivo di gestione, composto dal documento contabile "allegato A" e dall'elenco degli obiettivi/attività per il triennio 2018-2020, contenuto nel piano della performance "allegato B", al presente provvedimento, definiti per ciascuna risorsa e intervento in capitoli e articoli, in conformità con il bilancio di previsione finanziario per il triennio 2018-2020, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 29 dell'11/04/2018, dichiarata immeditamente eseguibile;

- **3. di approvare** le dotazioni finanziarie di cui al piano esecutivo di gestione in base alle rilevazioni ufficiali del servizio finanziario, parti integranti del piano esecutivo di gestione;
- **4. di prendere atto** che il piano degli obiettivi/attività di cui alla presente deliberazione presenta i seguenti elementi informativi:
 - a) Centro di responsabilità;
 - b) Responsabile;
 - c) Denominazione obiettivo;
 - d) Tipologia;
 - e) Indicatore;
 - f) Pesatura
 - g) Target;
 - h) Attività da compiere;
 - i) Personale assegnato;
- 5. di attribuire la responsabilità dei procedimenti di spesa alle seguenti unità di supporto:

A. Responsabile dell'Area amministrativa:

I. relativamente all'impegno e liquidazione delle spese derivanti dai contratti di somministrazione continuativa dei servizi assicurativi e delle spese legali;

B. Responsabile dell'Area economico-finanziario:

I. relativamente all'impegno e liquidazione delle spese derivanti dai contratti di somministrazione continuativa dei servizi di traffico telefonico fisso e mobile (per conto di ciascun responsabile di servizio cui fanno capo le somme impegnate per i contratti) e servizi assicurativi;

II. per il tramite dell'agente contabile (economo) per ciò che concerne le procedure economali di acquisizione dei beni e servizi, compreso il vestiario (per conto di ciascun responsabile del servizio che ha in assegnazione le somme utilizzate);

III. per ciò che concerne la spesa del personale (per conto di ciascun responsabile di servizio cui fa capo il personale assegnato);

IV. per ciò che concerne le rate dei prestiti dei mutui (per conto di ciascun responsabile del servizio cui fa capo l'investimento acquisito con mutuo);

C. Responsabile dell'Area servizi di manutenzione e di supporto:

I. relativamente all'impegno e liquidazione delle spese derivanti dai contratti di somministrazione continuativa dei servizi di energia elettrica e gas per riscaldamento (per conto per ciascun responsabile di servizio cui fanno capo le somme impegnate per i contratti);

II. manutenzione e la funzionalità dei beni immobili e mobili (per conto di ciascun responsabile di servizio che ha in dotazione i relativi beni);

III. fornitura e manutenzione di automezzi, compreso acquisto di carburante e lubrificante;

6. di stabilire che l'organo esecutivo, in aggiunta ai *reports* periodici previsti dal piano di gestione e ai controlli di cui all'art. 193 del D. Lgs. 267/00 sullo stato di avanzamento dei programmi e dei progetti, può richiedere in qualunque momento e in qualsiasi forma ai responsabili dei servizi la dimostrazione dello stato di attuazione del presente piano esecutivo di gestione, anche con invio all'esame dell'organo esecutivo delle determinazioni dirigenziali e degli atti gestionali adottati;

7. di prendere atto infine che:

- a) le dotazioni finanziarie affidate con il piano esecutivo di gestione di cui al presente provvedimento dovranno in ogni caso tener conto della situazione accertata sugli equilibri di bilancio ai sensi dell'art.
 193 del D. Lgs. 267/00, per cui in presenza di situazioni gestionali che facciano intravedere la possibilità della determinazione di squilibri al bilancio finanziario le dotazioni e gli obiettivi potranno subire modifiche e rimodulazioni come meglio precisato in narrativa;
- b) la Giunta comunale procederà a eventuali variazioni al Piano esecutivo di gestione, con proprie deliberazioni, sulla base di apposite relazioni dei responsabili, dalle quali dovranno emergere i motivi sottostanti alla richiesta di variazione e lo stato di avanzamento del progetto per raggiungere gli obiettivi fissati, anche allo scopo di valutare la correttezza dell'azione del responsabile;
- **8. di comunicare**, il presente atto, a mezzo posta elettronica, al segretario generale ed ai responsabili delle aree, dando atto che la comunicazione ha valore di affidamento formale di tutte le funzioni indicate nel presente provvedimento;
- **9. di comunicare** il presente provvedimento ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125, comma 1, del D. Lgs 267/00;
- **10.** di allegare al presente atto i pareri di cui all'art. 49 del D. Lgs 267/00.

La Giunta, discusse e valutate le ragioni ed i motivi dell'urgenza, sulla base di apposita successiva votazione palese, unanime e favorevole, dichiara il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, ultimo comma, T.U. 18.8.2000 n. 267.

Al presente documento informatico viene apposto la firma digitale, previa identificazione informatica del suo autore, attraverso un processo che ne garantisce la sicurezza, integrità e immodificabilità ed in maniera manifesta e inequivoca, la sua riconducibilità all'autore, ai sensi dell'art. 20, comma 1-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

PARERI DI COMPETENZA DI CUI AL D.LGS 267/2000

Premesso che deliberazione di Giunta Comunale in ordine al seguente oggetto:

Esame di approvazione Piano Esecutivo di Gestione (PEG) e contestuale Piano delle Performance 2018/2020

ha conseguito i pareri di competenza secondo quanto prescritto dall'art.147-bis del D.Lgs. 267/2000 nelle seguenti risultanza:

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere Favorevole in ordine alla Regolarità Tecnica

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Angelo Capalbo

Lì, 18/04/2018

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità contabile ed alla copertura finanziaria

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Tiziana Rocchigiani

Lì, 18/04/2018

PARERE SULLA NON RILEVANZA CONTABILE

Si esprime parere Favorevole sulla non rilevanza contabile in quanto lo stesso non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente .

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Letto approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE Dr. Pii Piero IL SEGRETARIO COMUNALE Dr. Capalbo Angelo

5	21. Oupulo 7 1119010	
	FERTO DI PUBBLICAZIONE 24 D.Lgs 18 Agosto 2000, n. 267)	
- Si certifica su conforme dichiarazione del mes pubblicazione di 15 giorni consecutivi dal	sso che copia del presente verbale viene affisso all'albo comunale per la	
Addi	IL RESPONSABILE DELL' AREA AMMINISTRATIVA DR. PARRI FRANCESCO	